. Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigillanza e la Normativa Tecnica Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa c
l'Internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0026649 - 12/04/2010 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLTURA LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE P.ZZA SALLUSTIO, 21 00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE VIA G. B. MORGAGNI, 30/H 00100 ROMA

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE R.G.S. -- ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-UFF. XI VIA XX SETTEMBRE ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE VIA C. COLOMBO, 426 C/D 00145 ROMA

ALL'INPS VIA CIRO IL GRANDE, 21 00144 ROMA

P.LE GIULIO PASTORE, 6 00144 ROMA

OGGETTO: Diritti di segreteria su Comunicazione Unica

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 prevede l'introduzione di Comunicazione Unica per l'avvio e per la modifica della impresa che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti



amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L'articolo 23, comma 13 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto l'invio obbligatorio delle domande di Comunicazione Unica da parte delle imprese che intendono dichiarare l'avvio dell'attività dal 1° aprile 2010.

Si rende, pertanto, necessario che questo Ministero esprima il proprio orientamento in tema di diritti di segreteria dovuti per le domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali e che, quindi, transitano semplicemente per il Registro delle imprese.

A tal proposito si ritiene necessario richiamare il principio avocato dalla stessa Agenzia delle entrate nella propria risoluzione n. 24 del 29 marzo 2010 con la quale ha espresso il proprio avviso in merito all'imposta di bollo su Comunicazione Unica, in risposta ad un'istanza di interpello presentata dalla Regione Marche in base al quale non devono "essere assoggettate ad imposta di bollo domande o atti, ancorchè inviate tramite la comunicazione unicache prima erano esenti dall'imposta."

Tale principio, derivante dalla chiara volontà del legislatore di non far discendere nuovi oneri finanziari per i soggetti interessati dalle citate disposizioni di semplificazione delle procedure di avvio dell'impresa, può essere richiamato anche in materia di diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio.

Peraltro, anche facendo riferimento alla specifica normativa che regola la determinazione dei diritti di segreteria collegandola ai costi dei relativi servizi, si evidenzia che i casi in questione non producono specifiche attività istruttorie né oneri significativi a carico del Registro delle imprese, il quale si limita a smistare le domande ricevute alle Amministrazioni competenti che effettueranno le necessaria istruttoria.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che, limitatamente ai casi in cui la Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di contenuto previdenziale, assistenziale e fiscale, per la sua presentazione, non sono dovuti diritti di segretaria alle camere di commercio.

Si ritiene necessario, infine, esaminare la problematica dei diritti di segreteria in relazione alle imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, vengono iscritte inattive al registro stesso e presentano successivamente la dichiarazione di inizio attività.

In tal caso, come sostenuto anche dall'Agenzia delle entrate per l'imposta di bollo nella risoluzione sopra richiamata, questo Ministero ritiene, che la dichiarazione di inizio attività presentata successivamente dall'impresa non sia soggetta al pagamento di un diritto di segreteria, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e configurando, quindi, la fattispecie di integrazione documentale relativa ad una precedente Comunicazione Unica già assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria.



Si fa presente, infine, che tali orientamenti saranno oggetto di apposite annotazioni nel decreto di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in occasione delle modifiche allo stesso in corso di predisposizione da parte di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)

G Kullers

